

**ALLE ISCRITTE, AGLI ISCRITTI FISAC CGIL**

**Dlgs 25 maggio 2017, n. 90**  
**Nuove disposizioni**  
**antiriciclaggio ed antiterrorismo**

Proponiamo di seguito un'illustrazione commentata, relativamente sintetica, delle principali novità contenute nel nuovo D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in tema di antiriciclaggio ed antiterrorismo. La nuova norma entrerà in vigore il prossimo 4 luglio e sostituirà rispettivamente i decreti 231/07 (antiriciclaggio) e 109/07 (contrasto al finanziamento del terrorismo). Nel presente documento verranno trattate le novità, con particolare attenzione a quelle maggiormente impattanti sulla quotidianità del lavoratore bancario. Indichiamo il link di reperimento del testo completo (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/19/17G00104/sg>) per eventuali, necessari approfondimenti.

Lunedì 19.06.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 – Supplemento Ordinario n. 28 – il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e attuazione del regolamento UE n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

Il Decreto Legislativo, approvato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015 (c.d. IV Direttiva AML/CFIT), introducendo nuove disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e contro il finanziamento del terrorismo. L’obbligo degli Stati aderenti all’Unione Europea era di adeguamento alla Direttiva UE 2015/849 entro il 27.6.2017.

Come dicevamo in apertura il nuovo decreto sostanzialmente riscrive:

- il D.Lgs. n. 231 del 2007 (attuativo delle precedenti Direttive AML), introducendo diverse innovazioni;
- la seconda parte del decreto provvede altresì a riscrivere il D.Lgs. n. 109 del 2007 (anti-terrorismo) e altre disposizioni in materia valutaria e finanziaria.

In ottica di prevenzione del rischio di investimento di capitali provenienti dalla commissione di reati (riciclaggio), fenomeno distorsivo della concorrenza e del mercato finanziario oltreché dannoso per i consumatori e l'intera economia nazionale ed internazionale, le nuove disposizioni garantiscono un sistema di controllo più efficiente di/da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del sistema economico-finanziario.

Analizziamo pertanto le principali modifiche al decreto legislativo n. 231/2007.

1. Il Decreto n. 90 del 25 maggio 2017 ha innanzitutto ampliato la platea dei soggetti qualificati quali "PEP - persone politicamente esposte" nei confronti dei quali dovranno essere adottate misure rafforzate di adeguata verifica. Si tratta in particolar modo di: cariche dello Stato; ministri e parlamentari; vertici della magistratura; **assessori e consiglieri regionali; parlamentari europei; Direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere; Sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15000 abitanti; vertici delle società da questi partecipate.** Particolare attenzione sarà da riservare ai familiari (*i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili*) ed ai soggetti collegati in ambito personale o professionale. Ricordiamo con l'occasione che il Provvedimento Banca d'Italia del 3.4.2013 in tema di adeguata verifica impone particolare attenzione a tutti quei soggetti che abbiano delega a disporre di danari pubblici, valutando caso per caso la specularità tra profilo soggettivo, profilo di rischio e comportamenti operativi e, di conseguenza, adempimenti connessi.
2. I soggetti destinatari degli obblighi permangono, nella sostanza, quelli già individuati dal vigente D.Lgs. 231/07, con alcune importanti novità, quali le Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF); le società di riscossione per operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Promuove infine, quali intermediari di "primo livello" gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. a), b) e d) del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), i soggetti che erogano microcredito, i confidi e le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB. Ulteriore novità è l'inserimento nella categoria degli intermediari bancari e finanziari dei consulenti finanziari di cui all'art. 18bis TUF e le società di consulenza finanziaria di cui all'art. 18ter TUF.
3. Per effetto del Decreto in argomento (D.Lgs 90/2017) escono particolarmente rafforzate le competenze della Direzione Antimafia e antiterrorismo (v. art. 8 decreto legislativo di attuazione).
4. La disciplina prevista dal Capo IV del nuovo decreto **coinvolge tutti gli attori istituzionali del sistema di prevenzione e i soggetti obbligati agli adempimenti.** Questa parte, di nuova introduzione, intitolata "Analisi e valutazione del rischio" comprende alcuni articoli che descrivono le attività da svolgere:
  - i) da soggetti pubblici, tra cui il Comitato di sicurezza finanziaria (art. 14) e

ii) dai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla direttiva in materia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'art. 7 della direttiva obbliga, infatti, i Paesi a dotarsi di sistemi e procedure strutturate di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e assicurare che tali rischi siano efficacemente mitigati. L'articolo 8 poi impone alle competenti autorità degli stati membri di adottare opportuni provvedimenti volti a imporre ai soggetti obbligati le misure necessarie per prevenire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Gli artt. 14 e 15 del nuovo decreto introducono obblighi specifici di assessment e autovalutazione del rischio nazionale **e del sistema/organizzazione aziendale in capo** rispettivamente al Comitato di sicurezza nazionale e **ai soggetti obbligati**. Ai sensi dell'art. 16 del decreto **i soggetti obbligati devono quindi adottare idonei presidi, controlli e procedure per svolgere (periodicamente) una analisi e fornire una valutazione sulla permeabilità dell'ente rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo**. Tali processi e controlli dovranno essere, a loro volta, sottoposti alla verifica da parte di apposita funzione di revisione indipendente. Si fotografi l'applicazione della ratio della norma principale a tale previsione: i soggetti destinatari del decreto (tra cui le banche) dovranno, periodicamente, effettuare una ricognizione, auspicabilmente – a titolo di esempio non esaustivo - su clienti, criteri ed analisi di concessione creditizia, gestione dei crediti deteriorati, prodotti offerti, aree geografiche di competenza e residenza della clientela, presenza di clienti con attività economiche a rischio, dimensionamento dei soggetti in verifica rafforzata, impatto dell'attività di segnalazione riparametrata al sistema, ecc.; a tale analisi dovrà seguire un piano di mitigazione dei rischi a tutela del sistema medesimo, oltre che di rimozione di potenziali danni legali, sanzionatori, reputazionali. Tale previsione è l'ulteriore dimostrazione di come il legislatore abbia la necessità pratica di demandare ai destinatari delle norme in argomento l'attività di monitoraggio dell'intero sistema economico-finanziario ai fini di prevenzione circa l'utilizzo di tale canale per attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e prassi economiche di proliferazione delle armi di distruzione di massa. I destinatari, a loro volta, avranno necessità che tutti i loro dipendenti collaborino al perseguimento di tale scopo ultimo. Dal canto nostro tale attività diventa anche uno dei più importanti presidi di legalità del Paese e dell'intera Unione Europea, rimarcando una volta di più l'importanza, la delicatezza e le peculiarità della nostra attività quotidiana.

5. L'articolo 2 del decreto legislativo in oggetto, rubricato “Modifiche al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, comprende 31 articoli divisi in 4 capi.
  - Il capo I (articoli da 17 a 30) descrive gli obblighi di verifica della clientela a carico delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti obbligati. In particolare, l'art. 17 conferma che gli obblighi di adeguata verifica della clientela restano graduati rispetto al profilo di rischio attribuito al rapporto/operazione in coerenza con quanto già attualmente disposto dal D.Lgs. 231/07 e dal Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013. Occorre qui sottolineare l'importanza dell'attività di verifica (ordinaria, semplificata, rafforzata) rispetto alla profilatura di rischio riciclaggio il capo al cliente, vera linea guida, unitamente al concetto/presidio di approccio basato sul rischio (RBA), di tutta l'attività antiriciclaggio. L'attività di verifica dev'essere lo strumento d'elezione - nei sui tre momenti fondamentali di raccolta di informazioni, valutazione e decisione - che ci porti

a stabilire se si possa impostare la relazione su basi tranquille, se occorra approfondire, se sia necessario aumentare la profilatura di rischio, astenersi dal rapporto e/o operazione, e/o, in ultimo, segnalare l'operatività sospetta al Delegato Aziendale e quindi alla preposta UIF della Banca d'Italia.

- Rimangono confermati i contenuti e le modalità di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela. Di contro, quanto a cadenza dell'assolvimento dell'obbligo, il nuovo decreto precisa che gli obblighi di adeguata verifica debbano essere assolti "nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente".

- Con riferimento al titolare effettivo si conferma che lo stesso dev'essere identificato nella *"persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo"* del cliente specificandone i criteri formali nel caso in cui il cliente sia un a società di capitali ovvero nel caso di persona giuridica privata. Il decreto precisa poi che *"nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza è attribuibile il controllo del medesimo in forza:*

*a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*

*b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*

*In subordine, qualora non si riesca ad individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società".*

Si è arrivati ad una norma di maggior dettaglio, sulla scorta di quanto già prescritto dagli organismi di Vigilanza, con particolare riferimento al Provvedimento sull'adeguata verifica emanato dalla Banca d'Italia in data 3.4.2013.

- Ulteriori analoghe disposizioni sono quindi previste per i trust, con l'obbligo di indicazione del titolare effettivo nell'apposito Registro Imprese di cui si fa cenno nel punto successivo.

6. L'art. 21 del decreto disciplina poi il funzionamento e le modalità di accesso all'istituendo registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridiche e delle persone giuridiche private. Tale registro, dovrà essere alimentato direttamente dalle imprese tramite comunicazione indirizzata al Registro Imprese effettuata sotto la diretta responsabilità degli amministratori e l'omissione è sanzionata ai sensi dell'art. 2630 del codice civile. L'obbligo, particolarmente gravoso quanto a portata pratica, soprattutto in caso di strutture partecipative complesse, è assolto sulla base delle informazioni acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Per tutelare gli amministratori, il decreto prevede quindi che *"qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente"*. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del

titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Analoghi obblighi sono previsti per i trust, con responsabilità in capo al trustee.

7. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, viene confermata la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela quanto a estensione e frequenza degli adempimenti. In caso di rischio finanziamento del terrorismo non sono mai applicabili modalità semplificate di verifica. Ricordiamo a tal proposito gli indicatori di anomalia in argomento così come declinato dalla Delibera Banca d'Italia n. 616 del 24.8.2010.

8. Quanto all'adeguata verificata rafforzata viene confermato l'approccio attualmente vigente, disponendone l'applicazione:

i) nei casi normativamente previsti (PEP, conti di corrispondenza e clienti residenti in paesi ad alt rischio);

ii) in presenza di un elevato grado di rischio sulla scorta di fattori di rischio relativi al cliente, a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione, fattori di rischio geografici.

9. Con riferimento alle misure di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte dei terzi, viene confermata la possibilità di fare affidamento sull'assolvimento dell'obbligo di terzi, a fronte di specifica attestazione rilasciata dal terzo medesimo. Attenzione, in quanto non viene più espressamente richiamata la possibilità di fare riferimento al bonifico quale possibile attestazione, rimettendo ad un provvedimento (da emanarsi a cura delle Autorità di Vigilanza) le forme e modalità di attestazione in coerenza con *"l'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza"*.

10. Il Capo II (articoli da 31 a 34) descrive gli obblighi di conservazione dei documenti da parte dei soggetti interessati. In particolare, il decreto conferma l'abrogazione dell'obbligo di registrazione mediante alimentazione dell'Archivio Unico Informatico. Tuttavia, l'art. 34, comma 3, stabilisce che *"per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo"*; ciò si interpreta come volontà di rievocarne l'applicazione. Di certo l'omessa istituzione non determinerà più l'applicazione di sanzioni amministrative, come invece previsto dall'art. 57 comma 2 d.lgs. 231/2007.

11. Nessuna particolare novità sembrerebbe invece emergere con riferimento all'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, fatta eccezione per il penultimo capoverso del comma 1 del nuovo articolo 35 D.Lgs 90/2017 (v. precedente art. 41 D.Lgs 231/2007) che, riformulando gli elementi di sospetto (peraltro strutturalmente, sostanzialmente e giuridicamente differenti da indicatori di anomalia e schemi rappresentativi di

comportamento anomalo, fattispecie la cui analisi consente di confermare o escludere l'elemento di sospetto), meglio specifica il concetto di approccio basato sul rischio applicato all'obbligo di segnalazione (collaborazione attiva). Infatti, mentre nella precedente formulazione si considerava elemento di sospetto *“in particolare il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”*, la nuova norma prevede come tale (elemento di sospetto) *“in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente”*. Si comprende molto bene come la differenza sia sostanziale, non potendo peraltro prescindere, ai fini segnalatori, da una completa e dettagliata analisi soggettiva (profilatura e dati anagrafici) ed oggettiva (operatività) del cliente, allargando tale presidio, ove indispensabile, alla platea dei soggetti collegati. A tale evenienza segnalatoria rimangono di grande aiuto i contenuti della circolare 297944 emanata un data 11.10.2010 dal Ministero dell'economia e finanze. Inoltre, rispetto alle novità introdotte, si evidenzia come già nel comma 1 del citato nuovo art. 35 si sottolinei la necessità di effettuare la segnalazione di operazione sospetta *“prima di compiere l'operazione”*.

12. L'art. 48 del decreto introduce, inoltre, l'obbligo di adozione di procedure interne volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente (c.d. whistleblowing). Tali procedure dovranno ovviamente garantire l'anonimato del segnalante.
13. Rimangono invariati i limiti al trasferimento di contante e titoli al portatore nonché quelli relativi all'emissione di assegni bancari. Dal prossimo 4 luglio non sarà più possibile emettere libretti di deposito al portatore, relegando il titolo alla sola forma nominativa.
14. Il Titolo IV fornisce disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco, on line e/o a postazione fissa, ora maggiormente restrittive ed incombenti.
15. Profondamente modificate sono anche le disposizioni in materia sanzionatoria sia in termini di fattispecie incriminatrici, quanto ad ammontare delle sanzioni (che possono essere addirittura triplicate rispetto ai minimi e massimi edittali) in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime. Segnalando alcune delle più rilevanti novità introdotte, si osserva che il nuovo decreto legislativo 90/2017 prevede che l'omessa segnalazione di operazione sospetta, salvo che il fatto costituisca reato, sia punita:
  - i) con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a Euro 3.000 (art. 58, comma 1);
  - ii) nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 euro a Euro 300.000. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:
    - a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
    - b) del grado di collaborazione con le autorità;
    - c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato;
- iii) nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a Euro 450.000;
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

I destinatari di tali sanzione sono:

- a) i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo;
- b) il personale dipendente dei soggetti obbligati tenuto alla comunicazione o alla segnalazione responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa SOS.

16. Il decreto ha poi previsto disposizioni specifiche ed ulteriori per gli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle. In tale fattispecie, si applica – solo nei confronti degli intermediari bancari e finanziari – la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000 a Euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a Euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. Tale sanzione non è applicabile ai dipendenti.

17. Il decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio prevede che per la violazione delle norme in materia di omessa SOS, qualora il soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo sia una persona giuridica, questa sia obbligata in solido con l'autore della violazione (sia esso un rappresentante o un dipendente) al pagamento della somma da questo dovuta. Inoltre, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 6 L. 689/1981); per le violazioni delle disposizioni in materia di omessa segnalazione di operazione sospetta non trova applicazione il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/1981 (c.d. "oblazione").

18. Il decreto legislativo 90/2017 punisce con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro la condotta di chi, essendo tenuto agli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo ed alla natura del rapporto continuativo e dell'operazione. È quindi di fondamentale importanza procedere alla corretta identificazione ed imputazione in procedura dei dati precisi e degli attori effettivamente presenti all'esecuzione dell'operazione. Per lo stesso motivo sarebbe parimenti sanzionabile il comportamento

dell'operatore che dovesse inserire dati del cliente non conformi anche se con l'unico scopo di bypassare un temporaneo blocco operativo/informatico.

Rimanendo in tema adeguata verifica occorre necessariamente qui rammentare i contenuti di due recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, in quanto possibili oggetto di sintesi interpretativa alla luce delle nuove norme sanzionatorie e perché di grande impatto nella nostra quotidianità:

- i) Sentenza Cassazione 18141 del 30.4.2015: *L'art. 55, comma 1, identificando specificamente i soggetti responsabili mediante il rinvio al Titolo II, Capo I, indica un insieme di obblighi e di adempimenti che costituiscono, se non osservati, l'elemento materiale del reato specificamente configurato. (...) Gli obblighi e gli adempimenti fondamentali sono precisati contestualmente all'identificazione di cui agli artt. 15, 16 e 17 citati e si risolvono essenzialmente nell'obbligo di adeguata verifica della clientela con riferimento alle peculiarità delle singole figure professionali, obbligo il cui contenuto generale viene precisato dall'art. 18, mentre l'art. 19 indica specifiche modalità di adempimento degli obblighi. (...) Il Decreto Legislativo in argomento che non solo ha creato nuove fattispecie penali ma si è mosso anche sul fronte concernente la definizione di specifiche metodologie di approccio alla valutazione del rischio di riciclaggio nelle attività economiche e finanziarie, ha ampliato la rete delle disposizioni amministrative e funzionali-procedimentali che hanno rafforzato l'obbligo di collaborazione attiva nella repressione del riciclaggio, partite "storicamente" dall'obbligo di identificazione della clientela, per segnare altre importanti tappe attraverso: l'obbligo di "adeguata verifica" della clientela e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, nonché l'approccio basato sul rischio, per completare il quadro con l'obbligo di riconoscimento delle persone politicamente esposte;*
- ii) sent. Cassazione n. 46415/15 del 5.11.15: *«Tra i reati prodromici al riciclaggio di danaro si segnala la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela». Per la Cassazione «...è sufficiente il dolo generico che consiste nella mera coscienza e volontà di contravvenire alle prescrizioni in materia di adeguata verifica». Prodromico in quanto precede un altro reato ed in quanto, se non fosse posto in essere il primario comportamento illecito, si eviterebbe il compimento del reato conseguente. Rispetto al concetto di dolo generico, in estrema sintesi, la semplice appartenenza alle categorie professionali destinatarie della norma già è acquisizione di coscienza; la normale diligenza professionale (propria di ogni lavoratrice/lavoratore, in questo caso alle dipendenze di un soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio), diventa predisposizione alla volontà di fare od omettere; quindi, nell'insieme, condizioni sufficienti – oltre che ratio del D.Lgs 90/17 (v. “collaborazione attiva”) - perché si possa rientrare nella fattispecie indicata dalla Cassazione e, più in generale, dal Codice penale.*

19. Con riferimento alla successione di leggi nel tempo, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, avendo modificato in maniera sostanziale il Decreto 231/2007, anche nella parte sanzionatoria, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di successioni di leggi nel tempo, che tengono conto del principio penalistico, applicabile anche alle sanzioni amministrative disciplinate dalla L. 689/1981, del favor rei. In particolare, l'art. 69 del decreto prevede che per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta. Ne consegue che, dal momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, stabilita nel 4 luglio 2017, occorrerà necessariamente verificare, per ogni eventuale violazione commessa, quale sia, nel concreto, la sanzione più favorevole.



Ricordiamo che, penalmente, il reato di riciclaggio è previsto dagli artt. 648bis e 648ter; quest'ultimo articolo ricomprende l'autoriciclaggio nella fattispecie penale. Le sanzioni arrivano a dodici anni di carcere con pena aumentata ove il reato si commesso, in esclusiva o in concorso, nell'esercizio di attività professionale.

In relazione ai numerosi quesiti ricevuti in argomento compro oro ed alla potenziale pericolosità di un'attività, oggi molto diffusa, che si potrebbe prestare, come in effetti in alcuni casi si è prestata, a "vetrina" per la criminalità organizzata per operazioni di riciclaggio di materiali provenienti da scippi, furti e rapine e, contestualmente, di riciclaggio di denaro sporco, con l'occasione si evidenzia che nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (link di consultazione: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00109/sg>).

Tale decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite. Alcune di queste disposizioni si ripercuotono in maniera importante anche sull'operatività che questi esercizi commerciali pongono in essere con il mondo bancario; in alcuni casi in maniera diretta (vedi apertura di un conto dedicato), in altri, indirettamente, rispetto agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, in funzione della corretta profilatura di rischio.

I principali interventi riguardano:

- l'istituzione presso l'OAM (albo agenti e mediatori), di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza costituisce requisito indispensabile;
- l'obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, di iscrizione nel suddetto registro per lo svolgimento dell'attività;
- la previsione di specifici obblighi di identificazione del cliente e di descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dell'oggetto prezioso scambiato;
- la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell'oro. **I compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;**
- la previsione di apposite sanzioni, con particolare riferimento all'esercizio abusivo dell'attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel suddetto registro), all'omessa identificazione, conservazione e segnalazione di operazioni sospette.

Tali disposizioni entreranno in vigore dal prossimo 5 luglio 2017.

Ricordiamo con l'occasione lo stretto legame tra riciclaggio di denaro sporco e corruzione, usura, evasione fiscale e criminalità organizzata. L'evasione fiscale drena risorse alla legalità, investendo i capitali in corruzione, corridoio di transito della criminalità organizzata che, successivamente,

attraverso l'usura, entra nell'economia, controllando le aziende dopo averle strozzate con prestiti - altrimenti impossibili da ottenere da parte del malcapitato - dai tassi di interesse a tre/quattro cifre, fino alla decozione e quindi al controllo definitivo. Queste aziende, inizialmente sane, saranno poi utilizzate, grazie all'esposizione del medesimo imprenditore colpito, per il riciclaggio di denaro sporco, stadio finale di tutte queste attività illecite. Il nostro Paese si caratterizza infatti per una criminalità organizzata autoctona (cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, sacra corona unita) delle più pericolose al mondo, che ormai ha acquisito, principalmente, appunto, tramite usura e corruzione, il controllo di buona parte delle attività; sottolineiamo come sia difficile percepire tale evidenza, non avendo a che fare con il classico boss con coppola e lupara sulle spalle ma con soggetti apparentemente insospettabili, in giacca e cravatta, che incrociamo per strada quotidianamente, sia essi in qualità di prestanome che direttamente esposti. A tutto ciò dobbiamo aggiungere importanti condizionamenti di sistema, quali: disoccupazione; inoccupazione giovanile; rassegnazione soprattutto giovanile ma anche over 50/60; mancanza di prospettive interne; precarietà lavorativa; povertà sempre più dilagante; precarietà sociale, dove lavoratrici e lavoratori sono costretti a divenire ammortizzatori sociali per anziani genitori (in termini di tempo da dedicare); giovani figli (in termini di aiuto economico); attingendo, in tutti questi casi, dalle economie delle famiglie; creando nuova necessità economica di cui può essere ricercata sostituzione/integrazione in maniera illegale, magari prestando il proprio nome o le proprie coordinate bancarie per intestazioni fittizie ed operatività celate.

Come è facilmente intuibile la portata dei provvedimenti analizzati è notevole - ancorché in linea con la situazione che stiamo vivendo - con anche alcuni punti d'attenzione particolare che è bene non si trasformino in inciampi suscettibili di sanzione di qualsivoglia natura (penale, amministrativa, disciplinare).

E' necessario, pertanto, leggere con attenzione tali disposizioni, evitando sottovalutazioni ad esclusivo privilegio di altri ambiti di attività quotidiana.

La Fisac CGIL rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Buon lavoro.

22 giugno 2017

*Fisac CGIL*